CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati:

Dr. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Primo Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCHIA	Referendario, relatore
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTI gli artt. 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2024 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del 29 maggio 2024, n. 223;

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR del 20 dicembre 2023 di approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 -2023";*

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie 1/SEZAUT/2025/FRG;

ESAMINATI i referti annuali per gli esercizi 2022 e 2023 del **Comune di Lamezia Terme (CZ),** elaborati sullo schema di relazione allegato alla succitata deliberazione della Sezione delle Autonomie, trasmesso a questa Sezione, mediante l'applicativo "Con. Te";

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito ai referti (prot. Sez. Cdc n. 3198 e 3199 del 26/06/2025);

VISTA la nota di riscontro a firma del Dirigente del Settore Economico Finanziario e del Sindaco del Comune di Lamezia Terme (prot. Sez. Cdc n. 4550 e 4551 del 22/07/2025);

VISTA la determina presidenziale n. 6/2026 con il quale è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 17 marzo 2026 il relatore, dr.ssa Mariagrazia Pellecchia;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

- INQUADRAMENTO GIURIDICO E GIURISPRUDENZIALE.

Dal punto di vista normativo si rammenta che la l. 14 gennaio 1994, n. 20 (come modificata dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639), attuando una completa riforma del sistema dei controlli della Corte dei conti, ha introdotto una nuova e più moderna forma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dello amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni

fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, secondo principi di economicità ed efficienza (art. 3 c.4). Tali principi, costituzionalizzati ai sensi dell'art. 97 e divenuti canoni di legalità nella previsione di cui all'art. 1 della l. 241/1990, impongono che la programmazione organizzativa irrazionale, l'assenza di meccanismi di controllo interno, l'uso incontrollato delle risorse possano essere sanzionati come atti o comportamenti illegittimi. Nell'esercizio del suddetto controllo, la Corte verifica pertanto, la legittimità e regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

Ancora, con l'art. 7, comma 7 della l. n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, il legislatore ha sentito la necessità di specificare, in materia di esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali che le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti *"verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione (…) il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati"*. Ciò, al fine precipuo di assicurare la sana gestione, nell'ottica del principio di "buona amministrazione", tramite il controllo dell'attività amministrativa autonomamente esercitata dagli enti territoriali.

Il quadro normativo, infine, è completato dalle previsioni del Testo unico sulle autonomie locali del 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), come riformulato dal d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, e ulteriormente modificate dall'art. 33 del d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. 11 agosto 2014 n. 116.

In particolare, l'art. 148, comma 1, del Tuel prevede che "*Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il Sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in*

cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno…".

La norma citata, al comma 4, prevede altresì che "*In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5 – bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione*".

La Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire come i referti degli enti locali, redatti in base alle linee guida, integrino un utile strumento che affianca il controllo di legittimità e di regolarità espletato ai sensi dell'art. 1, co. 166 ss., della l. n. 266/2005 ai fini della verifica "*del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario degli enti monitorati*" (SEZAUT/5/2017/INPR).

Ha precisato, inoltre, in tema di rilevanza dei controlli in esame, che "*… i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità). Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente*" (SEZAUT/22/2019/INPR).

Da quanto sopra, emerge con tutta evidenza come il sistema dei controlli interni si connoti per essere, quindi, uno strumento indispensabile di ausilio per le amministrazioni ai fini del corretto svolgimento delle attività gestionali e di programmazione.

Che non si tratti di un mero adempimento formale si evince dalle finalità assegnate al controllo in esame, così come esplicitate dalla Sezione delle Autonomie nei termini di seguito compendiati (SEZAUT/28/2014/INPR): verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Recentemente, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG) ha ribadito quanto segue: "*Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l'osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente*".

La citata delibera sottolinea, altresì, l'importanza di un sistema integrato dei controlli che "… *costituisce un presidio efficace per l'osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L'adozione di un efficace sistema di controlli interni*

rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata".

Le linee guida e il questionario approvato per il 2022 e 2023 con deliberazione della Sezione delle autonomie n.2/SEZAUT/2024/INPR, pur mantenendo nei tratti essenziali la struttura delle precedenti edizioni, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al PIAO, il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

Appare, da ultimo, utile evidenziare che la sussistenza di un efficace sistema di controlli interni, in particolare nelle sue articolazioni del controllo di regolarità amministrativo-contabile, del controllo di gestione e del controllo strategico, si palesa ancor più importante oggi, considerata la gestione, da parte delle amministrazioni comunali, di ingenti risorse destinate ai progetti del PNRR, al fine di supportare la programmazione e il monitoraggio sugli interventi avviati.

Con la presente deliberazione, la Sezione regionale di controllo per la Calabria analizza i referti sui controlli interni relativi agli esercizi 2022 e 2023, redatti sulla scorta delle linee guida elaborate dalla Sezione delle autonomie e in base all'applicazione degli artt. 147 e ss. del Tuel.

- I CONTROLLI INTERNI IN GENERALE

La prima sezione del referto è volta a una ricognizione sistematica dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo interno. I quesiti sono finalizzati a verificare la piena ed effettiva operatività dei controlli, in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie e agli atti di programmazione dell'ente, con

particolare riguardo al numero dei report da predisporre e ufficializzare, alle eventuali criticità emerse e alle conseguenti azioni correttive intraprese.

Dall'istruttoria svolta emerge che il Comune ha confermato di non aver esercitato, per il biennio 2022 e 2023, il controllo sulla qualità dei servizi, in quanto non previso dal regolamento vigente (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.04.2013 modificato con Delibera di G.C. n. 322 del 10/12/2020) e che nel nuovo regolamento da approvare, invece, è stata inserita la relativa previsione.

Con riferimento al punto 5) del questionario, a fronte di tre report previsti in materia di regolarità amministrativa e contabile, l'Ente ne ha prodotti soltanto due in entrambe le annualità oggetto del controllo. Il Comune ha confermato tale circostanza, attribuendola alla carenza di personale, tale da per cui i controlli sono stati fatti semestralmente (*note prot. interno n. 19479/2024 e 24979/2024*) e che è stata trasmessa la relazione annuale *(prot. interno n.32739 in data 16.04.2024).* Per il 2022, i due report semestrali sono stati trasmessi con note prot. n. 35760/2023 e n. 17679/2024, dunque in annualità successive. In tal senso, è stata motivata anche la mancata adozione di misure correttive, poiché i controlli hanno" *riguardato l'intera annualità".*

In ordine ai report ufficializzati (previsti e prodotti) negli esercizi in esame, con zero misure correttive adottate, sono uguali nel totale, secondo il quadro seguente:

Tipologia di controllo (2023)	**Previsti**	**Prodotti**	**Ufficializzati**
a) Regolarità amm. e contabile	3	2	0
b) Controllo di gestione	6	1	1
c) Controllo strategico	1	1	1
d) Controllo sugli equilibri finanziari	4	3	3
e) Controllo sugli organismi partecipati	4	4	3
f) Controllo sulla qualità dei servizi	0	0	0
TOTALE	**18**	**11**	**8**

Tipologia di controllo (2022)	Previsti	Prodotti	Ufficializzati
a) Regolarità amm. e contabile	3	2	0
b) Controllo di gestione	6	1	1
c) Controllo strategico	1	1	1
d) Equilibri finanziari	4	3	4
e) Organismi partecipati	4	4	2
f) Qualità dei servizi	0	0	0
TOTALE	**18**	**11**	**8**

Quanto al controllo di gestione, l'Ente ha rappresentato che il regolamento vigente prevede l'invio bimestrale alla struttura operativa dell'andamento dei risultati e che la medesima struttura predispone il referto di cui all'art. 198 del Tuel, aggiungendo che "*tale referto è stato prodotto e allegato al rendiconto della gestione 2022*".

Per quanto riguarda il controllo sugli equilibri finanziari, ha indicato che lo stesso è stato esercitato attraverso i seguenti atti: deliberazioni di Giunta comunale n. 45 del 9 febbraio 2023, n. 79 del 10 marzo 2023, n. 194 del 13 giugno 2023, n. 213 del 28 giugno 2023, il referto prot. 54557/2023 del 27 luglio 2023 e la deliberazione di Giunta comunale n. 346 del 30 novembre 2023. Con riferimento all'esercizio 2022, invece: al 28 febbraio 2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 62; al 31 marzo 2022 con Referto prot. 45322/2022; al 29 luglio 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45; al 30 settembre 2022 con referto prot. 83448 /2022; al 10 novembre 2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 323; al 29 novembre 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70.

Infine, per l'annualità 2023 ha dichiarato *di "non aver apportato alcuna miglioria al sistema dei controlli interni in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema"*. Il Comune di Lamezia Terme (CZ) ha precisato che la relativa attività è attualmente in itinere attraverso la predisposizione del nuovo regolamento. Analoga considerazione è stata esposta per il 2022.

In conclusione, si evidenzia che le criticità nel sistema dei controlli interni, riguardano in particolare, l'assenza del controllo sulla qualità dei servizi e una tempistica non conforme alle previsioni. Si rileva che, sebbene siano stati adottati diversi atti in materia di equilibri finanziari (delibere di Giunta), tali interventi non si traducono in un sistema strutturato e formalizzato di reportistica, come richiesto dalla disciplina vigente. Sebbene si prenda atto della volontà dell'Ente di sopperire alle mancanze con il nuovo regolamento, le giustificazioni rese, ivi compresa la carenza di personale e la riorganizzazione dichiarata "in itinere", non escludono le irregolarità riscontrate, permanendo l'esigenza di un rafforzamento strutturale e funzionale del sistema dei controlli.

Di seguito si procede all'analisi delle singole tipologie di controllo, al fine di verificare, per ciascuna di esse, il grado di effettiva attuazione, la coerenza con le previsioni normative e regolamentari e l'adeguatezza degli strumenti adottati.

- CIRCA IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147 *bis* del Tuel, è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, invece, con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del Segretario generale e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147 *bis* "*sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento*".

La sezione sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, secondo la richiamata pronuncia della Sezione delle Autonomie (n. 2/SEZAUT/2024/INPR), è volta "*ad intercettare le eventuali problematiche presenti nell'esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei report adottati nell'esercizio e nell'adozione*

delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata".

Questo tipo di controllo, quindi, consiste in un'attività necessaria a garantire che l'azione amministrativa sia stata attuata in ossequio alle disposizioni, amministrative e contabili, che la regolano. Pertanto, tale accertamento di legittimità, correttezza e regolarità è pregiudiziale ad ogni successivo controllo, in quanto assicura che i dati, sui quali si effettueranno gli altri tipi di controllo, siano affidabili e legittimi.

Si espongono, di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni in merito al controllo interno oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

In relazione al punto n. 1, era stato richiesto di motivare la scelta e la composizione del campione degli atti sottoposti a controllo. Il Comune si è limitato a rappresentare per entrambe le annualità oggetto del controllo che l'estrazione è avvenuta mediante il programma gestionale in uso e che il campione è stato individuato nella misura del 10% degli atti prodotti nel periodo di riferimento, come previsto dal Regolamento sui controlli interni. Non sono state, tuttavia, fornite indicazioni circa i criteri statistici adottati né elementi idonei a dimostrare la validità e la rappresentatività del campione selezionato. Si prende atto, pertanto, della carenza motivazionale sul punto.

È stato inoltre richiesto di chiarire la ragione per cui, a fronte di n. 1.646 atti soggetti a controllo di regolarità tecnico-amministrativa, soltanto n. 1.555 risultino assoggettati anche al controllo di regolarità contabile. Il Comune di Lamezia Terme ha precisato che la differenza riguarda atti privi di riflessi finanziari e ha rappresentato l'adozione di schede di verifica standard destinate ai dirigenti, finalizzate ad assicurare la correttezza formale degli stessi.

Quanto al punto n. 3, ha dichiarato che "*Il Collegio dei revisori, nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, ha dato atto dell'allegato prospetto, estratto dalla PCC, attestante l'importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuato dopo la scadenza dei termini e l'indicatore annuale di tempestività degli stessi*".

In ordine al punto n. 4, relativo alle procedure implementate per la gestione dei ritardi nei pagamenti, per il 2023 l'Ente ha riferito che *"l'attività è stata indirizzata all'aggiornamento della banca dati"* e ha richiamato la deliberazione di Giunta municipale n. 237 del 1° agosto 2024, con la quale è stato adottato il piano degli interventi per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 40, comma 7, del d.l. n. 19/2024. È stato inoltre comunicato che, in virtù degli interventi adottati, alla data del 10 luglio 2025 il tempo medio di ritardo risulterebbe pari a –5 giorni. Si prende atto degli interventi dichiarati, rilevando tuttavia che gli stessi attengono a un periodo successivo a quello oggetto di esame. Con riferimento all'esercizio precedente, ha richiamato *"la relazione del Collegio dei revisori al rendiconto 2022, nella quale si dà atto del prospetto estratto dalla PCC relativo ai pagamenti tardivi e dell'indicatore annuale di tempestività. Alla data del 31 dicembre 2022 il ritardo medio risulta pari a 50 giorni"*. Il Comune ha attribuito tale scostamento al mancato allineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali rispetto alla consistenza effettiva delle fatture da liquidare

Infine, con riferimento alla richiesta di trasmissione degli atti contenenti le direttive impartite ai responsabili dei servizi (punto 5 della nota istruttoria n. 3199 del 26/06/2025), ha rinviato al verbale del 26/02/2024. Tale documento, tuttavia, si limita a riportare elenchi di provvedimenti adottati e i risultati complessivi del controllo effettuato, senza contenere specifiche direttive. Analogamente, il verbale del 15/03/2023, pure richiamato in entrambi i referti 2022-2023, appare strutturato in forma di questionario e non reca indicazioni direttive. L'Ente, pertanto, non ha fornito un riscontro esaustivo alla richiesta formulata dalla Sezione.

Nel prendere atto delle criticità sopra evidenziate, la Sezione richiama l'Ente alla necessità di un rafforzamento sostanziale del controllo di regolarità amministrativa e contabile, pur considerando le difficoltà connesse alla limitatezza delle risorse umane disponibili.

Anche se è stato rappresentato che il campionamento è determinato nella misura del 10% degli atti adottati nel periodo di riferimento, tale dato, in assenza di un'adeguata motivazione sulla metodologia di selezione e sulla effettiva rappresentatività del campione, non appare di per sé sufficiente a garantire

l'efficacia del controllo. La percentuale indicata, infatti, deve essere accompagnata da criteri qualitativi e da un'analisi strutturata del rischio, idonei a orientare la selezione verso gli ambiti maggiormente esposti a possibili irregolarità.

L'art. 147 *bis*, comma 2, del Tuel prescrive l'utilizzo di *"motivate tecniche di campionamento"* per il controllo successivo sugli atti che, secondo quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 23/2019/INPR) e ribadito, da ultimo, nelle Linee Guida approvate con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2022/INPR e n. 2/SEZAUT/2024/INPR, deve essere svolto con tecniche di natura probabilistico-statistica.

La *ratio* della norma impone, infatti, di orientare l'attività di controllo non in modo cieco, bensì secondo logiche di analisi del rischio (*risk-based approach*), necessarie per intercettare fenomeni distorsivi specifici e segnatamente per far emergere pratiche elusive che sfuggono alla selezione casuale, quali il frazionamento artificioso degli affidamenti volto all'elusione delle soglie comunitarie, la violazione sistematica del principio di rotazione e la reiterazione ingiustificata di incarichi *intuitu personae*. Una selezione meramente casuale, priva di criteri di stratificazione per aree di rischio o soglie di valore, rischia di disperdere l'efficacia del controllo su atti di ordinaria amministrazione a basso impatto, lasciando scoperte le aree maggiormente esposte a criticità finanziarie e di legittimità.

Il campionamento dovrà essere descritto in apposita nota metodologica e corredato da calcolo della dimensione campionaria adottata.

In tale prospettiva, si invita l'Ente ad adottare un approccio fondato su tecniche di auditing maggiormente evolute, quali l'analisi per indicatori chiave di rischio (key *risk indicators*) e il *risk assessment*, al fine di individuare i "settori critici", ossia le aree caratterizzate da elevato impatto sull'immagine dell'amministrazione, da significativa esposizione a rischi normativi e legali o dalla gestione di risorse finanziarie rilevanti.

Un controllo strutturato secondo criteri di rischio consentirebbe di rendere più incisiva e significativa l'attività di verifica, rafforzando il presidio di legalità e l'affidabilità complessiva del sistema dei controlli interni.

- CIRCA IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione negli enti locali trova il proprio fondamento normativo nell'art. 147 del Tuel, il quale lo configura quale presidio essenziale volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nella prospettiva di assicurare un costante allineamento tra obiettivi programmati e risultati conseguiti, nonché tra risorse impiegate e risultati. La disposizione, nel delinearne la finalità, pone in evidenza la funzione dinamica e correttiva dello strumento, destinato non solo a misurare gli esiti dell'azione amministrativa, ma anche a consentire tempestivi interventi di riallineamento in caso di scostamenti rispetto alle previsioni.

Tale impianto trova ulteriore specificazione nell'art. 196 del Tuel, che individua come scopo del controllo di gestione la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonché la garanzia dell'imparzialità, del buon andamento e della trasparenza dell'azione amministrativa. Ne emerge una concezione del controllo quale strumento funzionale alla sana gestione finanziaria e al rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., in un'ottica di responsabilizzazione degli apparati amministrativi.

L'art. 197 del Tuel articola il controllo di gestione in tre fasi strettamente interconnesse. In primo luogo, la predisposizione del Piano esecutivo di gestione (PEG), oggi confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), mediante il quale la Giunta assegna annualmente ai dirigenti gli obiettivi e le risorse necessarie per il loro conseguimento, in coerenza con le linee programmatiche di mandato, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione. Segue la fase di rilevazione sistematica dei dati concernenti costi, proventi e risultati conseguiti. Infine, la valutazione comparativa dei dati raccolti rispetto agli obiettivi prefissati, al fine di misurare il grado di attuazione degli stessi e verificare, con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, i livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Ulteriore rilievo assume l'art. 198 del Tuel, che attribuisce alla struttura operativa deputata al controllo di gestione il compito di trasmettere le risultanze agli

amministratori e ai responsabili dei servizi, affinché ciascuno, nell'ambito delle rispettive competenze, possa valutare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e l'andamento della gestione dei servizi. L'art. 198 *bis* del Tuel prevede, inoltre, l'invio del referto alla Corte dei conti.

La giurisprudenza contabile ha ribadito che il controllo di gestione non può esaurirsi in un adempimento meramente formale, ma richiede l'adozione di adeguati strumenti tecnico-contabili, quali il *budget* (negli enti locali rappresentato dal PEG/PIAO), la contabilità analitica fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale, l'analisi di bilancio mediante indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, il *benchmarking* e un sistema di *reporting (*deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR). In tale prospettiva, è stato evidenziato come il piano degli obiettivi debba contenere indicatori chiari e misurabili, corredati da target specifici, idonei a rappresentare non una mera elencazione delle funzioni attribuite ai diversi settori, bensì una sintesi dei risultati attesi in termini di efficacia ed efficienza (deliberazione n. 6/SEZAUT/2016/INPR).

In definitiva, il controllo di gestione si configura quale strumento imprescindibile di governance interna, volto a garantire coerenza tra programmazione e gestione, responsabilizzazione dei centri di responsabilità e verifica sostanziale della qualità dell'azione amministrativa, in un quadro di trasparenza e sana amministrazione delle risorse pubbliche.

L'Ente ha trasmesso alla Corte dei conti il Referto del controllo di gestione (ex art. 198 *bis* Tuel), "*allegato alla Relazione sulla gestione per l'anno 2023 (Rendiconto 2023) - deliberazione di CC n. 14 del 19.06.2024*". Con la nota 3199/2025 (punto 2) si chiedeva al Comune di evidenziare i miglioramenti prodotti rispetto all'anno precedente (2022), in base alle risposte fornite nei questionari, ma non sono stati forniti chiarimenti in merito. La stessa nota (punto 3) richiedeva inoltre spiegazioni sul perché, pur essendosi dotato di un sistema di contabilità analitica nel 2023, assente nel 2022, il Comune non producesse indicatori di economicità, efficacia ed efficienza. In riscontro, ha risposto che "*i dati finanziari sullo stato di attuazione dei programmi sono disponibili, ma che gli obiettivi assegnati nel 2023 con il piano performance non prevedevano*

indicatori di natura economica e/o finanziaria". Si rileva pertanto una criticità nella mancanza di indicatori. Alla richiesta di dimostrare tale copertura, l'Ente ha rimandato alla relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2023; tuttavia, la tabella risultante presenta incongruenze, in quanto il servizio "Teatri, spettacoli e mostre" mostra una copertura del 116,40%, mentre risulta un costo di € 2.002.855,62 riferito ad "Altri servizi", importo che, considerata la rilevanza, dovrebbe essere meglio specificato. Nel 2022, il costo di tale servizio era pari a € 223.181,25. Infine, il Comune ha confermato le risposte fornite nel questionario circa l'alto livello di raggiungimento degli obiettivi operativi per singole aree, contraddicendo però quanto sopra indicato sulla sostanziale mancanza di elaborazione di indicatori.

Si rileva che, nonostante la trasmissione del referto di controllo di gestione e l'adozione nel 2023 di un sistema di contabilità analitica, l'Ente non ha prodotto indicatori adeguati di economicità, efficacia ed efficienza, né ha fornito chiarimenti sui risultati rispetto all'anno precedente, evidenziando criticità nella trasparenza e nella responsabilizzazione dei centri di gestione. La Sezione invita, pertanto, il Comune a garantire l'elaborazione di indicatori misurabili e coerenti con gli obiettivi programmati, a verificare e motivare eventuali scostamenti significativi nei costi dei servizi, e a rendere pienamente leggibili e congruenti le risultanze finanziarie e operative, al fine di assicurare un controllo di gestione effettivo e funzionale alla sana gestione delle risorse pubbliche.

- CIRCA IL CONTROLLO STRATEGICO.

Ai sensi dell'art. 147 *ter* del Tuel, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la "*rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici*".

Esso si esplica mediante l'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 Tuel), dalla Sezione Strategica (SeS) del Documento unico di programmazione (art. 170 Tuel), dal bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss 11 Tuel), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4 bis, d.lgs. n. 149/2011).

Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7 del Tuel ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

Si sottolinea l'importanza del controllo strategico e la gravità della sua assenza, che, così come chiarito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti"*.

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato, altresì, che il controllo strategico *"non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni"* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Il Comune di Lamezia Terme ha approvato il PEG, "*come risulta dal sito istituzionale, con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 23.05.2024*" per il triennio 2024-2026. Risulta, inoltre, che con Delibera di GM n. 256 del 07.09.2023 è stata approvata la "*Relazione Performance 2022*". In sede di riscontro, il Comune riferisce che "*Il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione e, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie.*"

L'Ente specifica che vi è stato un errore nella compilazione del questionario 2023 e che, per la verifica dello stato di attuazione dei programmi, sono stati effettivamente utilizzati gli indicatori previsti al punto 8) dello stesso: risultati raggiunti rispetto agli obiettivi, grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, tempi di realizzazione rispetto alle previsioni e rispetto degli standard di qualità prefissati.

Al punto 9 del questionario per l'esercizio 2023, ha precisato che il monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG viene effettuato con cadenza annuale. Alla richiesta di trasmettere l'atto relativo al controllo annuale, ha indicato che "*Il Piano Esecutivo di Gestione anno 2023 è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 13.10.2023 con la stessa sono state assegnate ai Dirigenti le risorse finanziaria per l'attuazione dei programmi previsti nel Dup e gli obiettivi assegnati con il piano performance. Pertanto, il monitoraggio dello stato di attuazione è stato inteso intrinseco nella relazione del referto di gestione, nella relazione sulla gestione e nella relazione sulla performance che hanno cadenza annuale*".

Per quanto concerne le misure generali adottate per prevenire il rischio di corruzione, il Comune segnala, per entrambi gli esercizi oggetto di controllo, che, a causa della carenza di personale, l'attuazione della rotazione determinerebbe ritardi nell'erogazione dei servizi, per la necessità di formare il personale destinato a nuove mansioni e per l'impossibilità di garantire un adeguato affiancamento.

Si prende atto delle informazioni trasmesse dal Comune di Lamezia Terme in merito al PEG, al monitoraggio annuale dello stato di attuazione dei programmi e alle misure per la prevenzione del rischio di corruzione e delle criticità esposte in

termini di carenza di personale che, tuttavia, non costituisce una motivazione idonea a giustificare le mancanze riferite.

La Sezione raccomanda pertanto di adottare tutte le misure organizzative necessarie per rafforzare l'efficacia del controllo in questione, in raccordo con il controllo di gestione, al fine di garantire un'effettiva valutazione della performance dell'Ente.

- CIRCA IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il controllo sugli equilibri finanziari, previsto dall'art. 147 *quinquies* Tuel e chiarito dalla deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR, ha l'obiettivo di garantire il monitoraggio costante della gestione di competenza, dei residui e della cassa, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Ai sensi della norma citata, è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1).

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Con la nota istruttoria n. 3199/2025 è stata chiesta la trasmissione delle specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. Al riguardo il Comune fa presente che "*Il regolamento di contabilità vigente disciplina il Controllo degli equilibri finanziari e, con particolare riferimento al monitoraggio, si evidenzia che, fermo restando la previsione secondo cui dirigenti responsabili sono tenuti ad orientare la gestione al perseguimento costante degli equilibri finanziari per la*

gestione di competenza, il responsabile del servizio finanziario in sede di istruttoria del monitoraggio periodico ha trasmesso le specifiche note, di cui si allega copia, segnalando le attività e i dati da tenere in evidenza per lo svolgimento dei controlli medesimi. Inoltre, il coordinamento finalizzato al mantenimento degli equilibri è assicurato costantemente mediante le preistruttorie consistenti nelle interlocuzioni informative informali preventive all'adozione degli atti con riflessi sul bilancio da inviare al parere di regolarità contabile ed al visto di copertura finanziaria."

Sul punto la Sezione, nel prendere atto delle previsioni in tema di reportistica, sintetica e finale di cui all'art. 89 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.05.2016, ne sollecita l'adozione, invitando l'Ente all'attuazione delle norme previste essendo stata trasmessa solo una nota del responsabile finanziario relativa al procedimento istruttorio del controllo sugli equilibri finanziari primo trimestre 2023. Ferma restando l'attività di verifica intestata alla Sezione in ordine alla gestione finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, il monitoraggio costante attraverso i report è l'unico strumento idoneo a garantire l'adozione di misure correttive in corso d'anno, evitando che eventuali squilibri, se rilevati solo in sede di salvaguardia o di rendiconto, divengano di entità tale da non poter essere più ripianati con le risorse ordinarie. **Si conferma, pertanto, la necessità di un controllo costante e strutturato, strumento indispensabile per prevenire squilibri di gestione e per assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.**

- CIRCA IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

L'art. 147 *quater* Tuel, in riferimento al tipo di controllo in questione, ai commi 1 e 2, dispone che "*l'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve*

tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Al comma 3, inoltre, stabilisce che "*sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente*".

L'art. 147 *quater* del Tuel, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), per cui le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere annualmente a un'analisi complessiva delle partecipazioni detenute, al fine di verificarne la stretta necessità ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.

In particolare, la giurisprudenza contabile ha chiarito come, sebbene l'art. 147 *quater* del Tuel sia rubricato "*Controlli sulle società partecipate non quotate*", le verifiche interne disposte sulla base di tale norma si estendano all'intero universo degli organismi partecipati, come evidenziato dalla deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Tale interpretazione trova ulteriore conferma nell'art. 147 *quinquies,* comma 3, Tuel, secondo cui "*Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni*".

Ai sensi della normativa richiamata, gli enti locali definiscono, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sui propri organismi partecipati, affidandone l'esercizio alle strutture interne responsabili. I risultati complessivi della gestione dell'ente e degli organismi partecipati vengono rilevati attraverso il bilancio consolidato, redatto secondo il principio della competenza economica e nel rispetto delle modalità previste dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Al fine di garantire un controllo efficace, l'ente locale programma e definisce preventivamente gli obiettivi gestionali cui devono tendere gli organismi partecipati,

individuando parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un sistema informativo idoneo a rilevare: a) i rapporti finanziari tra l'ente e gli organismi partecipati; b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa di questi ultimi; c) i contratti di servizio; d) la qualità dei servizi erogati; e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni acquisite, procede al monitoraggio periodico dell'andamento degli organismi partecipati, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le eventuali azioni correttive, anche in relazione a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio.

La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2025/FRG, in relazione al presente controllo afferma che: "*il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, deve anche identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre squilibri economico finanziari che potrebbero riflettersi sul bilancio del soggetto partecipante, in particolare attraverso gli accantonamenti predisposti con il "Fondo perdite società partecipate". In tale fondo, infatti, qualora le società partecipate chiudano il proprio bilancio in perdita, confluiscono gli importi pari al risultato negativo non immediatamente ripianato dall'ente partecipante, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Va, peraltro, ricordato che in caso di perdite reiterate per tre esercizi consecutivi scatta il divieto di "soccorso finanziario" – già previsto dall'art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 – che impedisce alle amministrazioni pubbliche di erogare somme e di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, salvo il caso della riduzione del capitale sociale oltre il limite legale*".

Da tali riflessioni emerge quanto sia fondamentale un monitoraggio dei contratti di servizio, della qualità dei servizi e del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Per tali motivi, la sezione del questionario dedicata a tale controllo, "*contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati; contiene inoltre informazioni circa la costituzione di nuove società o l'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette nell'anno*" (cfr. delibera n. 2/SEZAUT/2024/INPR cit.).

Nel riscontro l'Ente si limita ad elencare le partecipazioni societarie: *"Lamezia Multiservizi S.p.A. – capitale interamente pubblico - partecipazione pari al 89,61%; Lamezia europa s.p.a. - partecipazione pari al 28,52%; Società aeroportuale calabrese (S.A.CAL. - S.p.A.) partecipazione pari al 11,81% al 31.12.2022 e da febbraio 2025 è pari al 2,86%."* Precisa, altresì che *"il controllo analogo è esercitato nei confronti della Lamezia Multiservizi s.p.a."* e riferisce della procedura di concordato dinanzi al Tribunale di Lamezia e della sua archiviazione. Al punto 6.2. e 6.3 del questionario dichiara di essersi *"dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-quater, co. 1, Tuel e che sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente."* Risulta, di contro, che nessuno degli indicatori proposti sia stato elaborati ed applicato nell'anno (punto 6.16). Nel 2022 ha dichiarato che non sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, a differenza di quanto riferito per il 2023; per entrambi gli esercizi non sono stati elaborati indicatori di efficienza, efficacia, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi, soddisfazione degli utenti.

Nel prendere atto di quanto esposto e dichiarato, in sede istruttoria, e delle mancanze riscontrate, si invita il Comune di Lamezia Terme a rafforzare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, al fine di identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre squilibri economico finanziari che potrebbero riflettersi sul bilancio del soggetto partecipante, prestando particolare attenzione agli accantonamenti predisposti con il *"Fondo perdite società partecipate"*.

- CIRCA IL CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art 147, comma 2, lett. e) del Tuel, "*l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni*". La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2025/FRG, in relazione al presente controllo afferma che: "*esso valuta sia l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, sia l'efficacia dei servizi offerti ai cittadini, riflettendo il rapporto*

tra cittadini e istituzioni" e che "*questo controllo non si limita alla valutazione dell'output, ma considera anche il rispetto delle funzioni di integrità e trasparenza dell'amministrazione. Inoltre, gli utenti e i cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei servizi, insieme alla pubblica amministrazione e agli eventuali gestori*". Inoltre, la citata deliberazione prevede che "*è necessario che vengano inserite nei regolamenti specifiche previsioni e finalità per svolgere questo controllo*", così come "da ultimo, "*l'art. 24 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in materia di contratti di affidamento dei servizi pubblici, ha stabilito che tali accordi devono contenere previsioni dirette, tra l'altro, a promuovere il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate*".

Per tali motivi, la sezione del questionario dedicata a tale controllo "*è diretta, infine, a evidenziare se i controlli di qualità che si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di benchmarking ed il coinvolgimento attivo degli stakeholders*" (cfr. delibera n. 2/SEZAUT/2024/INPR cit.).

Per poter effettuare tale tipologia di controllo, l'Ente deve, attraverso l'organismo, interno od esterno, che si occupa di eseguire tale controllo, determinare, in maniera specifica e preventiva, degli *standard* di riferimento, con riguardo alla tipicità dei bisogni a cui dare risposta e alle esigenze di trasparenza e di integrità della azione amministrativa.

La deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, afferma che "*il processo di definizione degli standard di qualità non può prescindere da un'attenta mappatura dei servizi erogati dall'Ente, che consenta di conoscere tutti i processi dai quali si ottiene un output sotto forma di servizio pubblico, nonché le modalità di erogazione e la tipologia di utenza che ne usufruisce*".

Inoltre, secondo tale deliberazione, la "qualità" in generale dell'azione amministrativa può essere espressa da quattro prospettive:

a) efficienza ed economicità interna;

b) efficacia dei servizi rivolti all'utenza;

c) integrità e rispetto delle funzioni di garanzia e trasparenza della azione amministrativa;

d) adeguatezza nella gestione del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni diffusi.

Al fine di verificare la qualità dei servizi, l'azione amministrativa deve essere valutata non solo rispetto al servizio finale erogato ma, anche, rispetto agli elementi che lo compongono, alla scelta organizzativa usata per l'erogazione ed al modo in cui le risorse vengono allocate. Pertanto, l'ente deve programmare prevedendo nelle relazioni previsionali e programmatiche o nel DUP) dei "programmi" e/o dei "progetti" in cui articolare gli obiettivi qualitativi e quantitativi che verranno erogati agli utenti finali e specificare i parametri di erogazioni da inserire nei contratti di servizi e nella carta delle qualità.

Questi ultimi documenti devono rappresentare occasione per la verifica (cfr. la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR cit.):

- del livello di qualità dei servizi raggiunto;

- del livello di qualità ritenuto adeguato e fattibile nell'interesse della collettività;

- delle modalità concrete di coinvolgimento dei diversi stakeholders nelle diverse fasi - preventive, concomitanti e successive – di rilevazione della qualità;

- dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo interno dell'Ente per governare tali nuovi processi, compresi gli altri sistemi di controllo interno (in modo peculiare i sistemi del controllo strategico e di gestione).

L'Ente NON ha adottato la carta dei servizi.

Il Collegio accerta le criticità del controllo *de quo*, e raccomanda in via prioritaria la tempestiva previsione ed implementazione di tale controllo, ravvisando l'imprescindibilità di un sistema organico di verifica degli standard di qualità dei servizi atto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente.

La verifica sulla qualità dei servizi costituisce un indispensabile completamento del sistema dei controlli, investendo profili che si riferiscono all'efficienza, all'economicità e alla soddisfazione degli utenti nel quadro di una responsabilità "sociale" dell'ente pubblico. Il Comune comunica al riguardo che "*il nuovo regolamento sui controlli interni, la cui proposta di approvazione è posta all'attenzione del nuovo Consiglio Comunale, prevede e disciplina il controllo sulla qualità dei servizi.*"

- APPENDICE PNRR

L'art. 9, co. 4, del d.l. n. 77/2021, dispone che *"le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit"*.

Inoltre, il punto 5, penultimo capoverso, della circolare n. 29 del 26 luglio, del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, specifica l'importanza dei principi della tracciabilità e della perimetrazione delle risorse del PNRR. Anche, l'art. 9 del d.m. M.E.F. dell'11.10.2021, dispone che *"agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti"* e l'attività di vigilanza, sui fondi PNRR, rientra nei compiti dell'organo di revisione.

È per tali motivi che per gli esercizi 2021-2023 la Sezione delle autonomie ha predisposto, in appendice ai questionari adottati con deliberazioni n. 1/2024/INPR e n. 2/2024/INPR, appositi quesiti volti a far sì che gli enti riferissero anche sul sistema dei controlli interni volto a presidiare gli investimenti finanziati dal PNRR, tenuto conto dell'importante ruolo di soggetti attuatori svolto da Regioni ed enti locali (cfr. deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG cit.).

Secondo quanto stabilito dalla delibera n. 2/SEZAUT/2024/INPR, *"l'appendice PNRR vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative all'implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori, con particolare attenzione al sistema dei controlli adottati"*.

Alla luce delle considerazioni, sopra esposte, si evidenziano di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni in merito all'attività di controllo sul PNRR.

L'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR.

Al riguardo l'Organo politico non ha emanato specifiche direttive al fine di ottimizzare il ciclo di gestione tramite auditing finanziarie contabili/performance.

Ancora, il sistema informativo: non raccoglie i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli *interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS;*

I sistemi informatici non integrano tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, ciò che gli comporterebbe una verifica in corso d'opera circa il reale conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati, permettendo di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione.

Di conseguenza, il controllo di gestione non produce specifici report, da indirizzare agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato *2).*

Non è stata effettuata una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione.

L'Ente comunica nella nota di riscontro che "*nel nuovo regolamento sui controlli interni da approvare è previsto uno specifico allegato inerente i controlli del PNRR.*" Precisa che "*tuttavia alla sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza allegata al PIAO 2023/2025 vengono mappati i processi collegati all'attuazione di processi PNRR, individuate le aree di rischio e gli eventi rischiosi e stabilite le misure di prevenzione*".

Pur prendendo atto dell'intenzione del Comune di introdurre, nel nuovo regolamento, uno specifico allegato dedicato ai controlli PNRR, nonché dell'attività di mappatura dei processi e dei rischi corruttivi effettuata nell'ambito del PIAO 2023/2025, la Sezione rileva che tali iniziative, allo stato, essendo successive al periodo esaminato, non appaiono idonee a colmare le carenze riscontrate sul piano operativo e sistemico per l'annualità oggetto del controllo. La Sezione si riserva di verificare, in sede di successivo ciclo di controllo, l'adozione delle misure correttive richieste e il superamento delle criticità rilevate.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, dall'esame del referto sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni condotto sugli esercizi 2022 e 2023 e dalle risultanze dell'istruttoria,

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del **Comune di Lamezia Terme (CZ),** in ragione delle criticità evidenziate in parte motiva, con riserva di verificare gli eventuali miglioramenti apportati in occasione delle prossime verifiche di competenza;

INVITA

il **Comune di Lamezia Terme (CZ)** ad adottare le misure necessarie tese al miglioramento del funzionamento del sistema dei controlli interni, come evidenziato nella parte motiva della deliberazione e, in specie, a:

- migliorare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, garantendo l'adozione di motivate tecniche di campionamento, su base statistico-probabilistica, in conformità all'art. 147 *bis* del Tuel;
- rendere maggiormente operativo il controllo di gestione ed il controllo strategico nonché il controllo sugli equilibri finanziari;
- rafforzare il controllo sugli organismi partecipati, attraverso un monitoraggio periodico, prestando particolare attenzione agli accantonamenti predisposti con il fondo perdite;
- adottare la Carta dei servizi, nonché avviare un raffronto con la qualità di servizi garantita da altre amministrazioni (*benchmarking*), prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità;
- dotarsi di un sistema di controllo sul PNRR adeguato alla normativa ed integrato dalle previsioni regolamentari;

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del **Comune di Lamezia Terme (CZ);**

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 marzo 2026

Il Magistrato relatore

Mariagrazia Pellecchia

MARIAGRAZIA PELLECCHIA 22.03.2026 16:57:38 GMT+01:00

Il Presidente f.f.

Fabrizio Carrarini

FABRIZIO CARRARINI 24.03.2026 06:11:49 GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Funzionario Preposto

Manuela Giacobbe

MANUELA GIACOBBE 24.03.2026 09:09:09 GMT+01:00